

ABBANDONI SUPERFICIALI DI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO - MISURE DI CAUTELE PER LA RIMOZIONE

2024

PREMESSA - Il d.lgs. 152/06 stabilisce che le disposizioni in materia di bonifica non si applicano all'abbandono improprio dei rifiuti. Tale fenomeno si verifica sempre più frequentemente, sia su aree pubbliche che private. Vengono qui proposte alcune

procedure di sicurezza relative esclusivamente ad abbandoni impropri sul suolo di Rifiuti Contenenti Amianto (Rca) in matrice cementizia compatta ed in buono stato di conservazione, nonché di modesta entità. Non sono qui analizzati i casi delle discariche abusive, ovvero aree di maggiore estensione in cui vengono ripetutamente ed usualmente abbandonati rifiuti con volumetrie importanti, che dovranno essere oggetto di apposito procedimento di bonifica ai sensi del d.lgs. 152/06.



MISURE PROCEDURALI

Qui di seguito si suggeriscono le attività da espletare in caso di segnalazione di abbandono improprio di Rca alle PP.AA. locali:

1. Preliminare accertamento catastale per l'identificazione della proprietà dell'area;
2. Se l'area risulta di proprietà privata, il Comune dovrà procedere con: a) segnalazione al proprietario dell'abbandono e diffida alla caratterizzazione e rimozione; b) se il proprietario non ottempera nel termine stabilito, coinvolgimento dell'AUSL competente per territorio per la certificazione probatoria che l'abbandono costituisca pericolo per la salute pubblica; c) emissione di una ordinanza sindacale contingibile e urgente per pericolo per la salute pubblica;
3. Se l'area risulta invece di proprietà pubblica, si procede con: a) allerta al personale del Comune (solitamente Polizia Municipale o cantonieri) per la prima delimitazione dell'area nel periodo che intercorre dal ritrovamento alla rimozione e ripristino ambientale; b) valutazione urgente dell'intera area a rischio

ed accertamento analitico da parte degli Organi di controllo locali della presenza dei Rca in matrice cementizia compatta (caratterizzazione Rca); c) in caso di avvenuta conferma, procedere alla valutazione e certificazione del loro stato di integrità e degrado;

4. Se la valutazione porterà a classificare il rifiuto come Rca in matrice cementizia integro, il Comune (nel caso di area pubblica o di privato inadempiente) o il privato (in caso di area privata e soggetto adempiente) dovranno avvalersi di una Ditta iscritta all'Albo gestori ambientali in categoria 10A; in caso esso risulti deteriorato e/o frantumato ci si dovrà avvalere di una Ditta iscritta all'Albo gestori ambientali in categoria 10B; si ricorda infine che per il trasporto di Rca, tali soggetti dovrebbero avvalersi in entrambi i casi di una Ditta iscritta all'Albo gestori ambientali in categoria 5;
5. Nel caso in cui il Comune abbia in essere un contratto con una società Municipalizzata abilitata alle categorie sopra citate, esso allerta immediatamente la Municipalizzata per il ritiro di tali Rca in somma urgenza. Quest'ultima procederà a presentare un Piano di lavoro amianto indifferibile ed urgente all'AUSL competente per territorio. Nel caso in cui la municipalizzata non sia autorizzata alla rimozione o al trasporto di Rca secondo le categorie sopra citate o non vi sia in essere un contratto con un gestore abilitato, il Comune dovrà avviare immediatamente la ricerca di un'azienda idonea. Si ricorda in proposito che a fronte di un pericolo conclamato per la salute pubblica, le procedure di spesa vanno in deroga ai normali diritti di libertà di concorrenza presenti nei regolamenti di spesa di bilancio;
6. Qualora successivamente alla rimozione dei Rca citati, si ravvisi la potenziale contaminazione del suolo superficiale si dovrà procedere alla determinazione analitica del contenuto in amianto. In proposito si segnalano sia posizioni che prevedono l'avvio a discarica anche per concentrazioni di amianto limitate (es. Arpa Veneto) sia la tendenza verso attività di recupero dei terreni, in considerazione dei dettami impartiti dall'economia circolare (es. ISS), mediante rimozione dei frammenti di Mca dall'intera massa e verifica analitica della concentrazione di amianto nel rimanente suolo/sottosuolo/materiale di riporto.

MISURE OPERATIVE

In merito ai punti 2 e 3, si ritiene necessaria, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, almeno una analisi per tipologia di manufatto identificato; questo per confermare che si tratti di Rca e attivare le necessarie procedure (piano di lavoro, adozione di DPI, smaltimento, etc.). Per quanto riguarda il terreno sottostante, si raccomanda un'approfondita ispezione visiva del suolo

dell'intera area indagata e la realizzazione delle misure successivamente indicate.

In merito ai punti 4 e 5, si raccomanda che prima di procedere a qualsiasi manomissione dei Rca, si effettui un incapsulamento degli stessi. Nel caso sia necessaria la preventiva pulizia della vegetazione per l'individuazione di frammenti di Rca non pienamente visibili, essa andrà effettuata dopo una preliminare nebulizzazione dell'area con acqua e adottando i Dpi descritti in seguito. Se le superfici lo consentono (superfici piane inerbite, etc.) si potranno utilizzare attrezzi a motore (tagliaerba, decespugliatori) mantenendo un basso numero di giri per non creare elevata polverosità; nel caso di superfici irregolari si dovrà provvedere al taglio con attrezzi manuali. Si raccomanda in ogni caso la pulizia degli stessi ad umido al termine delle operazioni. Tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione della messa in sicurezza dell'area, del prelievo di campioni e della rimozione dei Rca, dovranno adottare idonei Dpi (tuta in tessuto non tessuto con cuciture rivestite, maschera FFP3 o superiore, guanti, scarpe alte antinfortunistiche impermeabili quali stivali in gomma per permetterne il lavaggio a fine operazione; i DPI monouso esausti dovranno essere smaltiti con il codice EER 15.02.02*, mentre i Rca con il codice EER 17.06.05*.

In merito al punto 6, si raccomanda che, in via emergenziale ed in attesa di norme vigenti o tecniche ufficiali, a seguito della rimozione di tutti i Rca e relativi frammenti, oltre all'eventuale vegetazione confondente, si proceda, nel caso di superfici non pavimentate, con il prelievo di almeno un campione di terreno ogni 6 m² secondo una maglia quadrata. Si dovrà dunque procedere, per ciascun campione della maglia, con scotico manuale della porzione di terreno esattamente sottostante l'abbandono dei Rca, che comprenda il top-soil per un quantitativo di almeno 3 Kg rappresentativo dell'intera area della maglia (1 Kg per analisi di laboratorio, 1 Kg per eventuali controanalisi ed 1 Kg di riserva). Se dalle successive analisi di laboratorio non si

riscontri presenza di amianto al di sopra del valore limite normativo (1000 mg/Kg) si potrà restituire l'area. In caso di superamento di tale limite, si dovrà procedere con l'asportazione di 15 cm di terreno (da considerare e classificare come contaminato e da smaltire con codice EER 17.05.03* - Terre e rocce contenenti sostanze pericolose); si procederà poi al prelievo a fondo scavo di ulteriori campioni rappresentativi con le stesse modalità rispetto a quelli prelevati dal piano campagna. Qualora dalle risultanze analitiche di tale aliquota dovesse emergere che il suolo è contaminato, si dovrà procedere alla predisposizione di un piano di caratterizzazione e, eventualmente, bonifica. Per ridurre i tempi di esecuzione dell'intervento di risanamento, si potrà valutare di effettuare direttamente la rimozione del top-soil. Da ultimo, nel caso in cui, si rilevi la presenza di superfici pavimentate, si suggerisce di procedere all'incapsulamento di tutta l'area perimetrata, successivamente alla rimozione di tutti i Rca.

Nel caso di abbandoni di Rca in aree pubbliche, qualora il Comune abbia accordi temporali a lungo termine con una società municipalizzata o con ditte private per l'effettuazione di tali interventi di rimozione, si suggerisce che dette società predispongano un PdL amianto tipo; in esso bisognerà descrivere le indicazioni procedurali di cui sopra e/o altre eventualmente concordate con gli Organi di controllo locali, da consegnare all'AUSL competente per territorio, di volta in volta, dopo aver integrato tale Piano con i dati specifici dell'area indagata (indirizzo, coordinate, data e ora dell'intervento, etc.). Nel caso di abbandoni impropri di Rca in aree pubbliche o private, qualora, comunque, emergano in corso d'opera rischi non evidenziati nella fase di progettazione, si dovrà procedere ad una rivalutazione del PdL amianto e all'adozione dei più idonei dispositivi di protezione collettiva e individuale stabiliti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i. Si ricorda che la nuova Direttiva Europea 2024/1203, di prossimo recepimento in Italia, inasprisce significativamente le pene di tali abbandoni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ D. m. 06/09/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257.
- ✓ D.lgs. 152/06, Norme in materia ambientale.
- ✓ Quaderni del Ministero della Salute n. 15, maggio-giugno 2012").
- ✓ Arpa Veneto "Modalità operative per la gestione delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti contaminati dall'amianto". 2018.
- ✓ Istituto Superiore di Sanità - parere del 04/02/2015 n. 3226.
- ✓ Volume Inail Dit 2022 - Gestione in sicurezza di suoli contaminati da amianto di origine antropica.